

Direzione generale
Direzione centrale rischi

Circolare n. 60

Roma, 16 dicembre 2013

Al Direttore generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali
e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Cooperative agricole e loro consorzi assicurati ai sensi del Titolo I del Dpr 1124/1965 non operanti in zone di montagna o svantaggiate. Applicazione delle riduzioni ai premi assicurativi in proporzione alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai soci in zone di montagna o svantaggiate e conferito alle cooperative/consorzi.

Quadro Normativo

- /// **Legge 15 giugno 1984, n. 240** e successive modificazioni "Norme previdenziali e assistenziali per le imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici".
- /// **Legge 11 marzo 1988, n. 67** e successive modificazioni "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)": articolo 9, comma 5.
- /// **Legge 13 dicembre 2010, n. 220** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)": articolo 1, comma 45.
- /// **Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 9 agosto 2013, n. 98** "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia": articolo 32, comma 7-ter.
- /// Circolare Inail n. 85 del 10 dicembre 1984.
- /// Circolare Inail n. 30 del 7 maggio 1986.
- /// Circolare Inail n. 70 del 13 dicembre 1986.

- ⚡ Circolare Inail n. 44 del 17 luglio 1989
- ⚡ Circolare Inail n. 18 del 23 marzo 1995.
- ⚡ Circolare Inail n. 9 del 11 febbraio 2002, paragrafo 2c.
- ⚡ Circolare Inail n. 17 del 5 marzo 2008.

Premessa

La legge 98/2013, di conversione del d.l. 69/2013, è intervenuta con norma di interpretazione autentica sulla concessione alle cooperative agricole e ai loro consorzi delle riduzioni contributive previste a favore dei datori di lavoro agricolo operanti nelle zone di montagna o svantaggiate, che occupano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato.

L'articolo 32, comma 7-ter, ha infatti disposto:

7-ter. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67 , e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi in misura ridotta é riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240 , non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II, del codice civile, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa. Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Soggetti beneficiari: cooperative agricole e loro consorzi legge 240/1984

La disposizione, per quanto concerne i premi assicurativi riscossi direttamente dall'Inail, riguarda esclusivamente le imprese cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali e che per l'esercizio di tali attività non ricorrono normalmente e in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata.

Le suddette imprese cooperative e loro consorzi sono infatti inquadrati ai fini previdenziali nel settore dell'agricoltura ma, limitatamente all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, si applicano ad essi le disposizioni del settore dell'industria, in virtù della parziale deroga disposta dall'articolo 3, comma 1, della legge 240/1984.

Come illustrato con la circolare 17/2008, la legge 247/2007 dal 1° gennaio 2008 ha esteso lo speciale regime, già vigente per gli operai a tempo indeterminato anche ai lavoratori a tempo determinato, limitatamente all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro¹.

Si ricorda, inoltre, che come già illustrato nella circolare 9/2002, considerata l'impossibilità di utilizzare la classificazione aziendale dell'I.N.P.S., le cooperative agricole e i loro consorzi, ai soli fini dell'assolvimento dell'obbligo assicurativo dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, sono inquadrati nella Gestione Tariffaria "Altre Attività", nell'ambito della quale devono intendersi comprese tutte le attività non riconducibili, come nel caso in esame, a quelle indicate nelle prime tre lettere dell'articolo 1, comma 1, del D.lgs. 38/2000 (Industria, Artigianato e Terziario).

2. Riduzioni contributive art. 9, comma 5, legge 67/1988 spettanti alle cooperative e loro consorzi con sede operativa nelle zone di montagna o svantaggiate

Come noto, l'articolo 9, comma 5, della legge 67/1988, più volte modificato e integrato, ha stabilito particolari agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricolo operanti nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate, applicate ogni anno in occasione dell'autoliquidazione.

La misura della riduzione dei premi attualmente² è pari al 75 per cento per le cooperative agricole e loro consorzi operanti nelle zone di montagna e del 68 per cento per quelli operanti nelle zone svantaggiate³.

Si ricorda che per la delimitazione delle zone montane e delle zone agricole svantaggiate la legge 67/1988 stabilisce che deve farsi riferimento

¹ Il testo dell'art. 3, primo comma, della legge 240/1984, come integrato dall'articolo 1, comma 61, della legge n. 247/2007 (l'integrazione è riportata in grassetto), è ora il seguente: *A parziale deroga di quanto disposto dal precedente articolo e limitatamente alla cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, alla cassa unica assegni familiari e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, si applicano le disposizioni del settore dell'industria, sia agli effetti della contribuzione che delle prestazioni, nei confronti delle imprese cooperative e loro consorzi di cui al citato articolo 2, che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione, e per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. **Limitatamente all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le disposizioni del primo periodo si applicano anche ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato.***

² L'articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato* (legge di stabilità 2011 – G.u. n. 297 del 21.12.2010) ha disposto che *A decorrere dal 1° agosto 2010 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo.*

³ Per l'ultima autoliquidazione vedi la nota di istruzioni protocollo 301 del 15 gennaio 2013 *Autoliquidazione 2012/2013. Riduzioni contributive, misura dell'addizionale fondo amianto, tasso di rateazione.*

rispettivamente all'articolo 9 dpr 601/1973 e all'articolo 15 della legge 984/1977.

Dette zone sono state poi individuate dalle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 25 maggio 2000 n. 42, del 1° febbraio 2001 n. 13 e del 19 dicembre 2003 n. 125.

3. Riduzioni contributive art. 32, comma 7-ter, legge 98/2013 riconosciute in proporzione al prodotto coltivato e allevato dai soci in zone di montagna e svantaggiate

In virtù della norma di interpretazione autentica le agevolazioni in discorso devono essere riconosciute **anche** alle cooperative agricole e ai loro consorzi **non** operanti in zone svantaggiate o di montagna.

Le riduzioni spettano esclusivamente in misura **proporzionale** alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa.

La norma ha precisato, inoltre, che le riduzioni si applicano anche nel caso in cui il socio coltivi o allevi il prodotto in dette zone avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II, del codice civile (mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione e soccida), peraltro ad esaurimento a seguito della legge 203/1982.

Le riduzioni in questione non si cumulano con quelle spettanti alle cooperative agricole e loro consorzi operanti in una zona di montagna o svantaggiata; pertanto, se è riconosciuta ad esempio la riduzione del 68 per cento, non spetta l'ulteriore riduzione del 75 per cento in proporzione al prodotto coltivato o allevato dai soci in zone di montagna e conferito alla cooperativa o al consorzio.

Per quanto ovvio, si ricorda infine che le riduzioni non si applicano nel caso in cui il datore di lavoro, cooperativa o consorzio, occupi gli operai in violazione delle norme in materia di comunicazioni obbligatorie ai Servizi per l'impiego per l'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro⁴ nonché in caso di evasione ai sensi dell'art. 116, comma 8, lettera b), della legge 388/2000.

⁴ L'articolo 9, comma 5-bis, della legge 67/1988 dispone che *Le riduzioni non spettano ai datori di lavoro agricolo per i lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento*, attualmente sostituite dal sistema disciplinato dalla legge 196/1997, dal d.lgs. 181/2000, dal d.lgs. 297/2002 e dal d.lgs. 276/2003.

4. Decorrenza delle riduzioni art. 32, comma 7-ter, legge 98/2013

La norma di interpretazione autentica precisa espressamente che non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della disposizione in discorso, pertanto le riduzioni sono applicabili esclusivamente ai premi non ancora accertati.

Di conseguenza nessuna riduzione può essere riconosciuta, ad esempio, per il premio di autoliquidazione 902013, ancorché gli interessati si siano avvalsi della facoltà di versarlo in quattro rate ai sensi delle leggi 449/1997 e 144/1999.

Ciò premesso, posto che i premi di assicurazione sono annuali e che sono riscossi con l'autoliquidazione, le riduzioni in questione si applicano esclusivamente dalla prossima autoliquidazione 2013/2014 in scadenza al 16 febbraio 2014, sia sul premio anticipato dovuto per il 2014 (rata 2014), sia sul premio dovuto a titolo di conguaglio per il 2013 (regolazione 2013).

ISTRUZIONI OPERATIVE

Per usufruire delle riduzioni, le cooperative agricole e i loro consorzi non operanti in zone di montagna e svantaggiate devono indicare nella dichiarazione telematica delle retribuzioni erogate nel 2013 la percentuale del prodotto coltivato o allevato dai propri soci nelle zone di montagna e/o svantaggiate e successivamente conferito rispetto al totale del prodotto agricolo e zootecnico trasformato, manipolato e commercializzato da parte della cooperativa/consorzio stessi.

Entrambi i valori devono essere considerati su base annua.

L'indicazione delle percentuali nella dichiarazione delle retribuzioni equivale a richiesta di applicazione del beneficio in quanto il dichiarante ha verificato che sussistono i requisiti e le condizioni stabiliti dalla legge per fruire dell'agevolazione, fermo restando i controlli che l'Inail intenda disporre in merito all'effettiva sussistenza dei requisiti stessi.

Il modello di dichiarazione delle retribuzioni per l'autoliquidazione annuale dei premi assicurativi è stato opportunamente modificato⁵.

Si ricorda che la dichiarazione annuale delle retribuzioni deve essere trasmessa esclusivamente con modalità telematiche⁶, utilizzando i servizi disponibili in

⁵ Allegato 1.

⁶ Circolare Inail 1/2012 *Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell'Inail. Prima attuazione. Dichiarazione annuale delle retribuzioni; comunicazione per il pagamento in quattro rate del premio; domanda di ammissione alla riduzione artigiani; comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte; elenco trimestrale dei soci lavoratori facchini.*

www.inail.it. (Servizi on line – Autoliquidazione - Alpi online o Invio telematico dichiarazione salari).

I suddetti servizi telematici per la trasmissione entro il 16 marzo 2014⁷ delle dichiarazioni retributive per l'autoliquidazione 902014 saranno di conseguenza aggiornati.

Come di consueto, tutte le informazioni relative all'autoliquidazione 2013/2014 e ai relativi aggiornamenti saranno pubblicati nella Guida all'autoliquidazione.

Per agevolare il calcolo del premio 902014 con applicazione della riduzione in questione è stato predisposto apposito foglio di calcolo⁸.

Nulla è cambiato circa le modalità di applicazione e di calcolo delle riduzioni per le cooperative operanti in zone di montagna e svantaggiate.

Il Direttore generale
f.to Giuseppe Lucibello

Allegati:

1. modulo per la dichiarazione delle retribuzioni
2. foglio di calcolo.

⁷ D.m. 16 giugno 2003 *Termine per la presentazione delle denunce retributive rese su supporto magnetico o in via telematica*, pubblicato sulla G.u. n. 149 del 30 giugno 2003.

⁸ Allegato 2.